

Successioni dei residenti Ue con regole di Paesi terzi

Corte di giustizia

Un notaio polacco non aveva voluto redigere un atto con una cittadina ucraina

L'articolo 22 del regolamento 650/2012 consente la deroga al principio generale

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Una persona di nazionalità non-Ue ma residente nell'Unione europea può scegliere, come legge regolatrice della sua successione ereditaria, la legge dello Stato non-Ue di cui è cittadino.

È questa la decisione della Corte di Giustizia Ue nella sentenza relativa alla causa C-21/22 pubblicata il 12 ottobre 2023.

Il caso in questione è giunto alla Corte Ue a causa del rifiuto di un notaio polacco di redigere un testamento con il quale una cittadina dell'Ucraina, proprietaria di un immobile in Polonia, intendeva disciplinare la propria successione mortis causa con l'applicazione della legge ucraina.

Nella Ue vige il principio generale in base al quale la legge applicabile alla successione ereditaria è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte (così sancisce l'articolo 20 del regolamento Ue 650/2012 del 4 luglio 2012).

Il successivo articolo 22 del rego-

lamento, tuttavia, consente una rilevante deroga a tale principio generale in base alla cittadinanza: e, cioè, consente che una persona possa scegliere, come legge che regola la sua successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (è questa, in gergo tecnico, la cosiddetta *optio iuris*).

La scelta della legge, sempre secondo l'articolo 22, deve essere effettuata in modo espresso, a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione; pertanto, chi opera questa scelta secondo la legge vigente in Italia, deve effettuarla mediante un testamento, in quanto il testamento è l'unico negozio stipulabile "a causa di morte" nel nostro Paese, ove vige infatti il divieto dei cosiddetti patti successori vale a dire il principio in base al quale è comminata la nullità di qualsiasi atto, diverso dal testamento, che inerisca alla sorte di un'eredità quando il *de cuius* è ancora vivente.

Ora, il tema che si è presentato al notaio polacco era se l'*optio iuris* potesse esser effettuata da una persona residente nell'Unione europea, ma verso una legge vigente in uno Stato non-Ue, quale l'Ucraina.

Il notaio polacco ha dato una risposta negativa, ritenendo che l'articolo 22 del regolamento 650 sia riferibile ai soli cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

Contro il rifiuto del notaio polacco, è stato presentato ricorso al tribunale regionale della città polacca di Opole (Sad Okregowy w Opolu) il quale ha deciso di sospendere il procedimento ritenen-

do la sussistenza di una questione pregiudiziale da sottoporre alla Corte di giustizia Ue, consistente nell'interpretazione del predetto articolo 22 del regolamento 650: se, cioè, la norma di cui all'articolo 22 sia applicabile ai soli cittadini Ue o anche a chi abbia la nazionalità di uno Stato non-Ue.

Risposta estensiva e motivata

La risposta della Corte Ue è stata, dunque, estensiva e motivata sull'osservazione che l'articolo 22 testualmente concerne qualsiasi «persona», senza operare alcuna distinzione tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini di Stati terzi; e osservando, altresì, che la sola restrizione alla libertà di scelta di cui dispone tale persona consiste nel fatto che essa può scegliere solo la legge di uno Stato di cui possiede la cittadinanza, e ciò indipendentemente dalla qualità di Stato membro dell'Unione, o meno, di detto Stato.

Residenti in Inghilterra o Usa

Ancor più in generale, la Corte rammenta che in base all'articolo 20 del regolamento 650/2012, la normativa contenuta nel regolamento (e cioè, ad esempio, il criterio della connessione tra la residenza del *de cuius* e la legge applicabile alla sua successione) ben può condurre all'applicazione della legge di uno Stato non-Ue: si pensi al semplice caso del cittadino italiano che risieda in Inghilterra o negli Stati Uniti, nel quale è pacifico che la legge applicabile a tale successione sia quella inglese o quella dello Stato statunitense nel quale è residente.